

STATUTO

CONSORZIO SOLIDARIETA' APRUTINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA VITTORIO
VENETO 11

Numero REA: TE - 164451

Codice fiscale: 01923730673

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "D" REPERTORIO N. 59.225 RACCOLTA N. 27.824

STATUTO

**"CONSORZIO SOLIDARIETA' APRUTINA SOCIETA' COOPERATI-
VA SOCIALE"**

TITOLO I (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO)

Art. 1 - Costituzione

È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, un
Consorzio Volontario con attività esterna.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione sociale è **"CONSORZIO SOLIDARIETA' APRUTI-
NA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 3 - SCOPO - Oggetto

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Esso persegue l'interesse generale della comunità alla promozione
umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività
diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inse-
rimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1
e comma 2, della legge n. 381/91 (art. 1, comma 1, lettera b, legge n.
381/91), nonché la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, in-
cluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e
p), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (art. 1, comma 1, lette-
ra a) legge 381/91). Il consorzio, al fine del perseguimento dei suoi
scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi. Il consorzio ope-
ra nei seguenti settori: servizi ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.
381.

Il consorzio si propone lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività:

- di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;
- di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;
- di ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie, educative e normative;
- di prevenzione e promozione sociale del territorio locale;
- di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo ed informativo per la generalità dei cittadini;
- servizio di trasporto sociale;
- progettazione di servizi sociali e di assistenza finalizzata alla partecipazione a bandi pubblici e gara d'appalto;
- assistenza scolastica ad alunni in situazione di disabilità e vulnerabilità sociale ed economica;
- di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;
- di segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;
- di formazione ed aggiornamento professionale per il personale diret-

tivo docente e non docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;

- di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali;

- di finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizione di menomazione psico-fisica;

- d'integrazione e specifiche per gli immigrati concernenti l'assistenza linguistica e culturale, servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero, sostegno socio-psicologico;

- di mediazione culturale e linguistica ed integrazione culturale;

- progettazione ed erogazione di servizi di assistenza educativa in favore dei minori, persone anziani, disabili, malati psichici, persone senza fissa dimora, migranti e minoranze etniche;

- progettazione e realizzazione di programmi d'inserimento lavorativo;

- servizi di tutoraggio nell'ambito dei programmi d'inserimento lavorativo;

- corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;

	- organizzazione manifestazioni, meetings, convegni, seminari e as-	
	semblee;	
	- pulizia di Pannelli Solari;	
	- disinfestazione dell'ambiente;	
	- servizi di pulizia;	
	- gestione di aree anche verdi attrezzate, pubbliche, privati e demania-	
	li,	
	- giardini, parchi e parcheggi pubblici e privati;	
	- pulizia spiaggia;	
	- organizzare e gestire la formazione e l'informazione alle aziende tra-	
	mite anche iniziative editoriali ed, inoltre, i convegni, gli incontri di stu-	
	dio, i seminari, le tavole rotonde, le riunioni congressuali, dalla fase	
	programmatoria a quella conclusiva;	
	- gestione di mense sociali, mense aziendali;	
	- derattizzazioni;	
	- trattamento superficie;	
	- pitturazione;	
	- raccolta e riciclaggio materiali di scarto;	
	- traslochi e Facchinaggio;	
	- servizi di giardinaggio;	
	- servizi connessi al vitto ed alla enogastronomia ed alla gestione di	
	sale ristorante e sale bar;	
	- servizi di gestione degli spazi comuni; sale riunioni; sale studio; sale	
	TV; sale internet; sale convegni anche attrezzate con diffusione audio	
	e video, proiezione di film e congressi scientifici;	

- servizi per gestione Cappelle religiose;

- produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- allevamento di bovini, ovini, suini, equini e animali da cortile con successiva commercializzazione degli stessi vivi o previa macellazione;

- pensione per animali domestici;

- tutte le azioni tecniche ed amministrative, volte a mantenere od a riportare alla corretta funzionalità e/o fruibilità d'uso di edifici o parti di edificio, accessori e finiture di edifici ed impianti tecnologici;

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Il Consorzio, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il consorzio potrà usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni, nonché da privati e dalla Comunità Europea. Il Consorzio potrà svolgere ogni altra attività connessa al proprio oggetto o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi consortili, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto consortile o comunque, sia direttamente che indiret-

tamente, attinenti al medesimo, comprese operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie.

Tutte le attività ed i servizi offerti dal Consorzio vengono forniti agli enti pubblici e privati.

Il consorzio, per il raggiungimento dello scopo consortile, potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nel consorzio:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al fondo consortile effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci consorziati;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il fondo consortile e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il consorzio si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni degli associati.

Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo delle prestazioni degli associati è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9."

Art. 4 - Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 5 - Sede

Il Consorzio ha sede in Teramo. Potranno essere istituite e soppresse, a norma di legge, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

TITOLO II (CONSORZIATI - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI - FONDO CONSORTILE - ALTRI DIRITTI SU QUOTE-OBBLIGHI)

Art. 6 - Consorziati e condizioni di ammissione

Possono essere Soci del Consorzio esclusivamente soggetti operanti nei settori che qualificano la filiera orizzontale o verticale dei servizi in oggetto. Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati. Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione che, dopo aver verificato che ricorrano i requisiti di cui al comma che precede, provvederà a sottoporla per l'approvazione all'Assemblea, che ne definirà anche le modalità attuative. L'ammissione di nuovi consorziati dovrà essere deliberata all'unanimità.

Art. 7 - Fondo Consortile

a) Il fondo consortile è di natura variabile, ma mai inferiore a Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato. Potranno essere accettati contributi a qualsiasi tipo da privati anche non consorziati, dai

fondi della Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dagli enti sovracomunali e da altri enti pubblici e privati. L'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per l'inadempienza ai patti consortili sarà qualificato quale contributo.

b) L'ammontare del contributo come quota di partecipazione può essere modificata dall'assemblea ordinaria, sulla base dei fabbisogno connessi alle necessità di programma del Consorzio, sia direttamente che previo motivato parere del Consiglio di Amministrazione

c) Ai sensi della legge 317/1991 non possono essere distribuiti ai consorziati utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del Consorzio.

d) Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio (spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione) mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale all'utilizzo del servizio consortile da parte di ciascun consorziato. L'assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti, ove il fondo consortile diventi insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

e) Il singolo consorziato dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

f) Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbliga-

zioni assunte dal consorzio verso i terzi.

g) Il consorziato receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento di azienda, non ha diritto alla restituzione della quota consortile; questa rimane al fondo consortile e si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati.

Art. 8 Altri diritti su quote

a) Il consorziato receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento di azienda resta coobbligato, nei limiti di legge, per le pregresse responsabilità civili, fiscali e di amministrazione del personale.

b) Eventuali avanzi di esercizio sono destinati ad un apposito fondo di riserva, come meglio specificato all'art. 27 del presente statuto.

c) Qualora il fondo consortile, già in corso di esercizio, dovesse subire riduzioni, l'Assemblea potrà deliberare il suo immediato reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini che comunque dovranno risultare antecedenti alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 9 Obblighi dei Consorziati

Ciascun consorziato si assume, ai sensi dell'articolo 2603, n. 3, del Codice civile, l'obbligo di mettere a disposizione del Consorzio, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione del Consorzio e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale. I Soci sono inoltre tenuti:

a) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di

amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli necessari alla esecuzione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale in proporzione alle quote sociali possedute;

b) a rifondere, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al Consorzio, le somme eventualmente corrisposte da uno dei Soci in corrispondenza dell'attivazione nei confronti di questi delle garanzie previste nel precedente articolo 8;

c) a rifondere al Consorzio stesso, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio d'amministrazione, i costi sostenuti dal Consorzio per loro conto: e ciò o per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero in proporzione delle rispettive quote sociali di partecipazione qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei Soci o di più Soci.

A tali fini il regolamento finanziario dei rimborsi avverrà entro trenta giorni dalla data della richiesta inoltrata dal Socio o dai Soci interessati, corredata da idonea documentazione.

TITOLO III PRESTAZIONI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Prestazioni del Consorzio

Tipologia, modalità e condizioni delle prestazioni e dei servizi del Consorzio e dei Consorziati sono definite nel Regolamento Consortile predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato all'unanimità dall'Assemblea.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi sociali

Sono Organi del Consorzio:

a) il Consiglio d'Amministrazione;

b) l'Assemblea Consortile

CAPO I - Assemblea Consortile

Art. 12 - Decisioni dei Consorziati

I consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero un consorziato sottopongono alla loro approvazione. In particolare, ciascun socio, qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'assemblea o nel rispetto del Regolamento Consortile, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile.

Le decisioni dei consorziati sono adottate con deliberazione assembleare. All'assemblea sono demandate in particolare:

a) la determinazione degli indirizzi strategici del Consorzio; b) l'approvazione del Regolamento Consortile;

c) l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo;

d) l'approvazione dei contributi obbligatori necessari all'esistenza ed al funzionamento del Consorzio e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima;

e) l'approvazione preventiva alle operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili e di assunzione e vendita di partecipazioni in so-

cietà da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai consorziati iscritti nel libro dei consorziati al rispettivo domicilio ovvero, se da loro comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Alternativamente la convocazione può essere effettuata a mezzo *pec (posta elettronica certificata)*. All'uopo i consorziati dovranno indicare il proprio riferimento mail certificato.

In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende adottata quando è presente l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati. Ciascun Consorziato esprime un voto.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici del Consorzio e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di amministrazione nei termini di legge dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea - Segretario

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza di questo, da persona designata dall'Assemblea. Il Presi-

dente è assistito da un Segretario, anche non Socio, scelto dall'Assemblea.

Art. 15 - Diritto di voto

Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Il Socio in mora dei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'art. 7 non può esercitare il diritto di voto. Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci Consorziati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2479-bis, 2° comma, e 2372 del Codice civile, da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio né di altre società da questa controllate. Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 16 - Deliberazioni Assembleari

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti in assemblea, in proprio o per rappresentanza, con un minimo di presenti in ogni caso di tre consorziati.

Per quanto riguarda le votazioni che si riferiscono ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 C.C., in quanto compatibili, l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole

di tutti i consorziati.

E' altresì necessario il voto favorevole unanime di tutti i Consorziati per deliberare validamente sui seguenti punti:

- a) l'approvazione del Regolamento Consortile;
- b) l'approvazione dei contributi obbligatori necessari all'esistenza ed al funzionamento del Consorzio e per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima;
- c) l'approvazione preventiva alle operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili e di assunzione e vendita di partecipazioni in società da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberazioni sull'esclusione e la decadenza dei consorziati di cui ai successivi artt. 29 e 30;
- e) l'ammissione di nuovi consorziati in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Organo Amministrativo

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, scelti tra i soci del Consorzio e/o legale i rappresentanti dei soci consorziati. La nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente spetta all'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; la loro nomina potrà essere anche a tempo indeterminato.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta un compenso la cui entità è determinata dall'organo deliberativo.

Articolo 18 - Decadenza o revoca degli Amministratori

Il venir meno del rapporto consortile di uno consorziato con il Consorzio determina la decadenza, e comunque è giusta causa di revoca, dell'Amministratore eventualmente legato da rapporto di amministrazione con detto Consorzio.

Articolo 19 - Sostituzione degli Amministratori

Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax o mail a mezzo posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere e, ove sia nominato il Collegio sindacale, di ciascun Sindaco effettivo; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta negli stessi modi ai destinatari suddetti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere scelto fra i presenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. I verbali di riunione, sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta dagli intervenuti, devono essere trascritti in apposito libro.

Art. 22 - Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione operativa del Consorzio, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti tuttavia delle competenze riservate dalla legge e dallo statuto all'Assemblea Consortile.

In particolare e tra l'altro, il Consiglio:

- a) propone all'Assemblea le eventuali modificazioni dello Statuto e del Regolamento Consortile;
- b) propone all'Assemblea l'eventuale proroga, o l'eventuale sciogli-

mento o la messa in liquidazione del Consorzio.

c) definisce le modalità di attuazione amministrativa dell'oggetto del Consorzio sulla base dei piani annuali di cui al Regolamento Consortile;

Il Consiglio può altresì nominare direttori e comitati tecnici amministrativi e di controllo tecnico determinandone i poteri, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 23 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, nei limiti dei poteri a lui conferiti. Il Vice Presidente, ove nominato, ha la rappresentanza legale del Consorzio in caso di assenza o impedimento del Presidente.

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24 - Collegio sindacale

Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea, si procederà alla nomina di un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio, scelto a termini dell'articolo 2398 del Codice civile, e due supplenti. Al Collegio sindacale, ove nominato, competerà sia il controllo sulla legalità della amministrazione sia il controllo contabile del Consorzio. L'Assemblea determinerà l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale durerà in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si ten-

gano per teleconferenza o video- conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei Sindaci effettivi si trova presso la sede consortile o gli uffici del Consorzio, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO E RISULTATI ECONOMICI

Art. 25 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 26 Bilancio

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predisporrà, in osservanza alle norme di legge, la situazione patrimoniale da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo nei termini di legge dalla chiusura dell'esercizio.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione predisporre un bilancio preventivo che individui l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea. Per quanto concerne la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio si rimanda al precedente articolo 13.

Articolo 27 - Risultati economici

Ferme le disposizioni degli articoli 7 e 9 del presente Statuto e l'as-

senza dello scopo di lucro per il Consorzio, gli avanzi di gestione, e-
ventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato, non po-
tranno essere in alcun modo ripartiti tra i Consorziati ma, oltre all'ac-
cantonamento a riserva di legge, saranno accantonati, in apposito
fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 21 Maggio 1981,
n. 240 e ai fondi mutualistici nella misura prevista dall'attuale normati-
va civilistica.

Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme
al proposito esistenti.

Spetterà all'Assemblea deliberare sulla copertura degli eventuali disa-
vanzi, adottando come base il criterio di proporzionalità rispetto alle
quote possedute.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in
materia, può deliberare in favore dei soci consorziati trattamenti eco-
nomici a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro compensi e-
conomici ordinari.

Il ristorno è ripartito tra i soci consorziati proporzionalmente alle pre-
stazioni loro affidate dal Consorzio, considerando la quantità e la quali-
tà degli scambi mutualistici intercorrenti con il Consorzio.

TITOLO VI

SOCI CONSORZIATI - RECESSO, ESCLUSIONE e DECADENZA

Art. 28 - Recesso dei soci consorziati

La qualifica di Consorziato si perde per:

- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, mediante lette-
ra raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata,

al Consiglio di Amministrazione. Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio ed il recesso diviene automaticamente operativo 30 (trenta) giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi, come definiti al precedente art. 7. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione assunta tra le parti. Il Consorziato può recedere dal Consorzio ove non approvi l'importo dei contributi annuali di cui all'art. 7) ed in tal caso il recesso diviene automaticamente operativo 30 (trenta) giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, senza alcun ulteriore onere - anche di carattere economico - a carico del consorziato medesimo. Tale forma di recesso deve essere esercitata immediatamente dopo che l'assemblea ha deliberato il contributo annuale di cui all'art. 7) relativo all'anno solare successivo a quello in cui si è tenuta l'adunanza, in modo tale che il Consorziato possa recedere per l'anno solare per il quale non intende corrispondere il relativo contributo annuale.

Art. 29 - Esclusione dei soci consorziati

L'Assemblea potrà deliberare l'esclusione nei confronti del Socio consorziato che:

- a. Commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consorzio;
- b. Contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile;
- c. Contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;

d. Sia colpito da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;

e. Sia dichiarato interdetto o inabilitato;

f. Sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

g. Sia colpito, qualora trattasi di impresa o di imprenditore, da dichiarazioni di fallimento o di ammissione a una procedura concorsuale;

h. Sia moroso nel pagamento dei contributi consortili;

i. Abbia cessato, qualora trattasi di imprese, l'attività economica.

l. non ottemperi alle disposizioni dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, del Regolamento Consortile e, in genere, delle deliberazioni adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

m. perda i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente Statuto.

Il socio consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, all'unanimità dei Soci del Consorzio - e non dei soli Soci intervenuti in Assemblea - non comprendendosi ai fini del calcolo dell'unanimità il Socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

Modalità ed effetti del recesso e dell'esclusione sono regolati dalla legge.

Art. 30 - Decadenza dei soci consorziati

La decadenza del Socio consorziato è accertata, agli effetti di cui al successivo articolo 31 del presente Statuto, dall'Assemblea dei Soci

consorzianti nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto, e, in particolare, in tutti i casi di violazione dell'obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie di cui al precedente articolo 7.

La decadenza è accertata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci consorzianti, non computandosi nel numero di questi il Socio da dichiarare decaduto, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al Socio consorziato interessato. Entro tale termine il Socio consorziato decaduto può fare opposizione davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 33, il quale può sospendere l'efficacia della pronuncia di accertamento della decadenza.

Articolo 31 - Effetti della decadenza

Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 30, ove l'efficacia della pronuncia di decadenza non sia stata sospesa dal Collegio arbitrale, si applica l'art. 7 punto h.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Scioglimento

Il Consorzio si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dallo Statuto, o per volontà unanime dei Consorziati manifestata in Assemblea.

In tal caso l'Assemblea, con la maggioranza di legge, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Si applicano gli articoli 2448 e seguenti del Codice civile.

Art. 33 Clausola Compromissoria

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Consorziati, o tra questi e il Consorzio, relativamente all'interpretazione e/o all'attuazione del presente statuto, e comunque in dipendenza del rapporto consortile, se non risolta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, il quale giudicherà secondo diritto in maniera irrituale.

Gli Arbitri del costituendo Collegio saranno tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Teramo. Gli Arbitri emetteranno la loro decisione entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, e sono tenuti al rispetto del principio del contraddittorio. L'Arbitrato si svolgerà a Teramo ed avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio, ovvero di uno degli Arbitri, o in altro luogo da questi stabilito. Il Collegio Arbitrale sarà competente a decidere anche in merito ai propri compensi e alle altre spese di giudizio. Valgono le norme del Codice di procedura civile in materia.

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società in genere, ove compatibili.

F.TO: BARBIERI Carlo

Franco CAMPITELLI

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio
in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e
Pescara, che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale nei miei atti con gli annessi
allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li nove giugno
duemilaventitrè, nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio